



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“**ROSINA SALVO**” – TRAPANI

Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 – Fax:0923 23505 -

E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it

Codice meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 - sito internet www.rosinasalvo.edu.it

Circ. n.90

Trapani, 09/01/2020

Ai genitori
Ai docenti coordinatori
Alla Segreteria Alunni
Sul sito Web della scuola

Oggetto: INFORMATIVA SU TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO D'ISTITUTO.

1. Tipologie di tasse scolastiche

Negli Istituti e Scuole d'istruzione secondaria superiore **le tasse scolastiche da versare direttamente allo Stato** sono costituite da:

- a) *tassa d'iscrizione*
- b) *tassa di frequenza*
- c) *tassa per esami di Stato*
- d) *tassa di rilascio del diploma*
- e) *tassa per esami di idoneità e esami integrativi*

Le tasse scolastiche (versate direttamente all'erarioo)

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all'età dell'obbligo, questo significa che le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, debbono essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i loro figli al **quarto** e **quinto** anno della scuola secondaria di II grado (scuola superiore).

Viene pertanto confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

2. Importi

Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n.41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali. Il riepilogo delle tasse attuali è di seguito riportato:

Classe	Tassa iscrizione	Tassa frequenza	Tassa esame di Stato	Tassa diploma	Tassa esami idoneità/integrativi
1	<i>non dovuta</i>	<i>non dovuta</i>	---	---	€ 12,09
2	<i>non dovuta</i>	<i>non dovuta</i>	---	---	
3	<i>non dovuta</i>	<i>non dovuta</i>	---	---	
4	6,04*	€ 15,13	---	---	
5	<i>non dovuta</i>	€ 15,13	€ 12,09	€ 15,13	

(*) si paga solo una volta.

3. Esenzione dalle tasse scolastiche statali

L'art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regola i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche. Sempre l'art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

- ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a 8/10;

- l'esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti;

- i benefici previsti per l'esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

L'esonero può essere ammesso in caso di:

a) **Esonero per meriti scolastici:** viene concesso indipendentemente dalle condizioni economiche quando si è conseguito, nello scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli 8/10. Nella media dei voti si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10.

b) **Motivi economici:** viene concesso qualora nel reddito familiare prodotto nell'anno solare precedente a quello in cui viene chiesto l'esonero, non sia superiore ai limiti fissati annualmente da un'apposita circolare ministeriale. Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito, è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d'inflazione programmato, che il ministero pubblica annualmente (www.pubblica.istruzione.it cliccando nel riquadro "normative"). Le tabelle riportano i limiti massimi di reddito in base alla numerosità del nucleo familiare.

c) **Appartenenza a speciali categorie di beneficiari:** ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:

- orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
- figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
- ciechi civili;
- alunni con disabilità certificata.

Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivono negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a svolgere gli studi in Italia.

4. Modalità di richiesta e concessione degli esoneri dalle tasse scolastiche

Le domande dirette ad ottenere l'esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice, al D.S. dell'Istituto, compilando l'apposito modello scaricabile "Modulo richiesta esonero tasse scolastiche" entro il termine delle iscrizioni.

Richiesta di esonero per merito: in attesa di conoscere i risultati degli scrutini dell'a.s. in corso, l'alunno (se maggiorenne) o il genitore dell'alunno possono richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle tasse per merito, compilando il modulo citato. A fine anno scolastico, qualora la media scolastica risultasse inferiore a 8/10, occorrerà provvedere al pagamento delle tasse lasciate in sospeso.

Richiesta di esonero per motivi economici: va allegato al modulo il modello 730 o il modello Unico o l'autodichiarazione; nel caso di presentazione dell'autodichiarazione, quest'ultima va integrata entro giugno con il modello 730 o modello Unico dell'anno di riferimento.

5. Contributo volontario di Istituto (€ 50,00)

Nell'ambito delle competenze derivanti dall'attribuzione dell'Autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo volontario di concorso per la copertura di attività e iniziative volte all'arricchimento dell'offerta formativa.

La gran parte delle scuole statali istituisce, dunque, tramite delibera del Consiglio d'Istituto, un contributo da parte delle famiglie a favore della scuola che serve a coadiuvare le spese necessarie al mantenimento di un'offerta formativa di qualità. Tale contributo non riveste carattere di obbligatorietà, ma costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per la scuola. Nello specifico, si elencano le principali spese per le quali la nostra istituzione scolastica utilizza tali risorse:

- pagamento premio assicurativo per gli studenti, assicurazione individuale degli studenti per

- RC e infortuni (obbligatorio);
- ampliamento di tutte le attività didattiche e attrezzature finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa;
- spese per innovazione tecnologica (gestione LIM, utilizzo laboratori);
- partecipazione alla spesa per il funzionamento didattico (libretto assenze, opuscolo sicurezza).

Il contributo viene stabilito con delibera del Consiglio d'Istituto e viene versato, di norma, al momento dell'iscrizione (a febbraio per gli studenti che si iscrivono dalla seconda alla quinta e a giugno, dopo l'esame, per gli studenti della secondaria inferiore che si iscrivono alla classe prima).

Il contributo va versato anche dagli studenti che trascorreranno un certo periodo di studio o l'intero anno scolastico all'estero.

In base al decreto Bersani 40/2007 - è possibile detrarre le donazioni - letteralmente, "le erogazioni liberali" agli istituti scolastici - nella dichiarazione dei redditi nella misura del 19%.

Per usufruire della detraibilità del contributo è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite banca o bollettino postale (*rintracciabilità del versamento*) e deve essere conservata la ricevuta del versamento.

6. Richiesta di rimborso

Qualora la famiglia avesse versato erroneamente il contributo volontario d'istituto (trasferimento ad altro istituto, ritiro dalla scuola, trasferimento di residenza, ecc. ecc.) o altri motivi documentati, può essere presentata richiesta di rimborso.

La richiesta va indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto, entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento, su apposito modello (MODELLO PER RICHIESTA RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO), indicando nella domanda il codice IBAN del conto corrente e l'intestatario su cui deve essere fatto il rimborso. Dopo tale data non sarà più possibile richiedere rimborsi.

Se lo studente non ha mai frequentato l'istituto, il rimborso verrà restituito al 100%.

In caso di frequenza anche di un solo giorno, il contributo non sarà restituito.

7. Quadro sintetico

Il quadro seguente raccoglie, in sintesi, le indicazioni riportate nei punti 2 – 5 precedenti:

Classe	Contributo/Tassa	Periodo del versamento
PRIMA	Contributo volontario d'Istituto	a luglio, con la formalizzazione della domanda d'iscrizione
SECONDA	Contributo volontario d'Istituto	a febbraio, quando si presenta la domanda d'iscrizione
TERZA	Contributo volontario d'Istituto	a febbraio, quando si presenta la domanda d'iscrizione
QUARTA	Tassa d'iscrizione Tassa di frequenza Contributo volontario d'Istituto	a febbraio, quando si presenta la domanda d'iscrizione
QUINTA	Tassa di frequenza Contributo volontario d'Istituto	a febbraio, quando si presenta la domanda d'iscrizione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Messina Giuseppina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93